Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 274

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 26 ottobre 1968 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 3503

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 1968, n. **1085**.

Erezione in ente morale dell'associazione « Circolo cittadino di Cupramontana », con sede in Cupramontana.

N. 1085. Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'associazione « Circolo cittadino di Cupramontana », con sede in Cupramontana (Ancona), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto. L'associazione medesima viene, altresì, autorizzata ad accettare la donazione disposta dai signori Francesco Gagliardini, Angelo Sassaroli e Ferruccio Federici con atto pubblico in data 12 ottobre 1967 a rogito notaio avv. Alfredo Covello, rep. n. 9860, costituita da un immobile, sito nel comune di Cupramontana, distinto in quel nuovo catasto edilizio urbano alla partita numero 646, sezione *A*, foglio IX, numeri 247/3 e 249/3-V.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *ottobre* 1968
Atti del Governo, registro n. 223, *foglio n.* 46. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 1968, n. **1086**.

Approvazione del nuovo statuto della fondazione « Manlio Masi », con sede in Roma presso l'Istituto per il commercio con l'estero.

N. 1086. Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, lo statuto della fondazione « Manlio Masi », istituita in Roma presso l'Istituto per il commercio con l'estero, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1960, n. 1774, viene abrogato e sostituito da un nuovo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *ottobre* 1968
Atti del Governo, registro n. 223, *foglio n.* 41. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1968, n. 1087.

Autorizzazione all'Università degli studi di Perugia ad acquistare un immobile.

N. 1087. Decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università degli studi di Perugia viene autorizzata ad acquistare dall'Istituto autonomo delle case popolari di Perugia, un immobile sito in detta città, via Z. Faina numeri 1, 3 e 5 al prezzo di L. 60.000.000.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *ottobre* 1968
Atti del Governo, registro n. 223, *foglio n.* 45. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1968.

Restituzione dei prelievi per prodotti del settore latte e prodotti lattiero-caseari esportati.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO, PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE, PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO, E PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, con la quale è stato ratificato e reso esecutivo il trattato istitutivo della Comunità economica europea;

Vista la legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, e successive modificazioni ed aggiunte;

Vista la tariffa dei dazi doganali di importazione approvata con decreto presidenziale 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni;

Visti il regolamento n. 13/64 adottato dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea il 5 febbraio 1964 relativo alla graduale attuazione di una organizzazione comune dei mercati nei settori del latte e dei prodotti lattiero-caseari e i successivi regolamenti di applicazione;

Visto il regolamento n. 56/66 adottato dalla commissione della Comunità economica europea il 23 maggio 1966, e successive modificazioni ed aggiunte, relativo alle restituzioni alla esportazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 1964 n. 1351 convertito, con modificazioni, nella legge 19 febbraio 1965, n. 28, concernente l'applicazione dei prelievi all'importazione di taluni prodotti agricoli e la restituzione di tali prelievi all'esportazione;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1967 il rimborso all'esportazione dei prodotti del settore latte e dei prodotti lattiero-caseari previsto dall'art. 6 del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1351, convertito, con modificazioni, nella legge 19 febbraio 1965, n. 28, è concesso ai seguenti prodotti, nella misura, alle condizioni e per le destinazioni appresso indicate:

Esportazioni verso Paesi non comunitari ed esportazioni per provviste di bordo

Numero della tariffa doganale	Denominazione delle merci	Misura del rimborso in lire per quintale netto
ex 04.04-D-II	Gorgonzola (1)	10.000
ex 04.04-E-I	Grana (parmigiano reggiano e grana padano)	20.900
ex 04.04-E-I	Pecorino romano, pecorino siciliano e fiore sardo	20.900
ex 04.04-E-IV	Provolone	12.000

(1) Sono ammessi al rimborso soltanto le esportazioni verso i Paesi della zona I specificati nel successivo art. 2 e le esportazioni per provviste di bordo.

Art. 2.

La misura del rimborso di cui al precedente art. 1 è aumentata, a seconda della zona di destinazione come appresso specificata, dell'importo supplementare indicato a fianco di ciascuna zona.

Tale importo supplementare non si applica per le esportazioni verso l'Austria, la Svizzera, il Liechtenstein e per le esportazioni per provviste di bordo.

	Importo supplementare di rimborso in lire per quintale netto.
Zona I Paesi terzi europei, esclusi i loro territori e possedimenti extra europei, ad eccezione dell'Albania, Bulgaria, Grecia, Malta, Romania, Turchia e URSS	1.250
Zona II Paesi terzi rivieraschi del Mediterraneo o del mar Nero, non compresi nella zona I, territori e possedimenti extra europei dei Paesi terzi compresi nella zona I, rivieraschi del Mediterraneo e Giordania	2.812,50
Zona III Altri Paesi terzi ed altri territori e possedimenti	5.000

Art. 3.

Il rimborso nella misura stabilita nei precedenti articoli 1 e 2 è concesso al formaggio sano e mercantile, rispondente alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1955, n. 1269.

E' ammesso al rimborso soltanto il formaggio presentato in forme intere o confezionato « in pezzi », ad esclusione delle confezioni denominate « sottilette ».

Per il provolone, le forme intere sono ammesse al rimborso fino al peso massimo di chilogrammi duecento.

Art. 4.

A comprova che le quantità di formaggio per le quali è concesso il rimborso nella misura stabilita dal presente decreto sono state effettivamente importate nel Paese di destinazione devono essere presentati alla dogana competente:

un documento di trasporto, vistato dal vettore responsabile, attestante che il prodotto è stato scaricato nel paese di destinazione;

un documento rilasciato dalla autorità consolare o doganale del paese destinatario attestante che il prodotto è stato importato in tale paese.

In sostituzione di detta documentazione potrà essere presentata alla dogana competente altra documentazione riconosciuta equipollente dal Ministero delle finanze.

Art. 5.

Non è ammesso al rimborso il formaggio esportato a scarico di temporanee importazioni, nonchè il formaggio esportato nei depositi franchi e nei punti franchi, salvo il disposto di cui al secondo comma dell'articolo 6 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267.

Art. 6.

Il rimborso è accordato sotto l'osservanza delle disposizioni previste dal regolamento per l'esecuzione della legge doganale approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, e successive modificazioni ed aggiunte, su presentazione della bolletta di esportazione Mod. A/55 munita delle attestazioni prescritte comprovanti la effettiva uscita delle merci dallo Stato.

Il diritto al rimborso si prescrive nel termine di due anni dalla data della bolletta doganale di esportazione ai sensi dell'art. 5 della legge 7 aprile 1898, n. 110.

Art. 7.

In ogni caso l'ammontare del rimborso determinato come agli articoli precedenti non può superare il limite stabilito dalle vigenti norme comunitarie, che sarà reso di pubblica ragione dal Ministero delle finanze, secondo periodicità prevista dalle stesse norme, mediante affissione di apposito annuncio presso la sede di ciascuna dogana di 1ª classe.

Art. 8.

Il Ministro per le finanze, con proprio decreto, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria, il commercio e l'artigianato, e per il commercio con l'estero può variare la misure del rimborso di cui al presente decreto, qualora intervengano sul mercato dei formaggi variazioni dei prezzi interni o dei prezzi internazionali, ovvero intervengano modificazioni delle norme comunitarie che disciplinano la materia.

Art. 9.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1968

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
PIERACCINI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RESTIVO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

Il Ministro per il commercio estero
TOLLOY

(10005)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1968.

Mutamento di denominazione della Direzione circondariale del tesoro di Pordenone in Direzione provinciale del tesoro di Pordenone.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 1° marzo 1968, n. 171;

Visto il proprio decreto del 9 dicembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 314 del 19 dicembre 1964;

Decreta:

Art. 1.

La Direzione circondariale del tesoro di Pordenone assume la denominazione di Direzione provinciale del tesoro.

Art. 2.

La Direzione provinciale del tesoro di Pordenone ha competenza territoriale per i comuni previsti dall'art. 1 della legge 1° marzo 1968, n. 171.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia, nel Foglio degli annunzi legali e nell'albo della provincia di Udine, nel Foglio degli annunzi legali e nell'albo della provincia di Pordenone, nonchè infine negli albi dei comuni appartenenti alla provincia di Pordenone.

Roma, addì 31 luglio 1968

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *agosto* 1968
Registro n. 27 *Tesoro, foglio n.* 93

(10034)

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1968.

Nomina del presidente della giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Siena.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e la costituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, per la quale dette camere hanno assunto la denominazione di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto il decreto interministeriale 4 maggio 1957, con il quale l'ing. comm. Luigi Socini Guelfi venne nominato presidente della giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Siena;

Considerato che l'ing. comm. Socini Guelfi ha rassegnato le dimissioni dalla carica ed occorre provvedere alla sua sostituzione;

Considerata l'opportunità di provvedere al completo rinnovamento degli organi amministrativi della predetta camera, dato il periodo trascorso dalla loro nomina ed in relazione ai mutamenti verificatisi, in tale periodo, nella situazione economica della provincia di Siena;

Decreta:

Art. 1.

Sono accolte le dimissioni dell'ing. comm. Luigi Socini Guelfi dalla carica di presidente della giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Siena.

Art. 2.

La giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Siena è sciolta.

Art. 3.

Il rag. Ferruccio Bardini è nominato presidente della giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Siena, in sostituzione dell'ing. commendatore Luigi Socini Guelfi.

Art. 4.

Il prefetto di Siena, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, della legge 12 luglio 1951, n. 560 e della legge 29 dicembre 1956, n. 1560, disporrà i provvedimenti necessari alla ricostituzione di detta giunta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 ottobre 1968

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

(9957)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1968.

Qualifica di « Strada con diritto di precedenza » per la strada provinciale n. 8 « Asti-Govone per Antignano ».

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, comma quinto, del testo unico sulle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Vista la domanda dell'amministrazione provinciale di Asti, tendente ad ottenere la qualifica di « Strada con diritto di precedenza » per la strada provinciale n. 8 « Asti-Govone per Antignano »;

Vista la relazione dell'ufficio del genio civile di Asti in data 23 agosto 1968, n. 8573;

Vista la relazione del servizio tecnico dell'ispettorato generale circolazione e traffico con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'amministrazione provinciale di Asti;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata « Strada con diritto di precedenza » la strada provinciale n. 8 « Asti-Govone per Antignano » con l'avvertenza che nelle eventuali intersezioni con strade statali il diritto di precedenza deve essere sospeso per essere ristabilito subito dopo.

Art. 2.

All'amministrazione provinciale di Asti fa carico lo obbligo di apporre i seguenti segnali:

a) sulla soglia delle strade secondarie affluenti il segnale « Dare precedenza » o, in base a circostanziate valutazioni tecniche in loco concernenti essenzialmente la visibilità, quello di « Arresto all'incrocio » (integrato dalla striscia trasversale di arresto e dalla iscrizione « Stop »). Detti segnali devono essere preceduti, a distanza opportuna da un preavviso costituito da un analogo segnale di « Dare precedenza » integrati da un pannello rettangolare superiore con lettere e cifre nere su fondo bianco, contenente l'indicazione delle distanze in metri che separa il presegnale dal segnale, e la parola « Stop » ove il segnale istallato alla intersezione sia un « Arresto all'incrocio » (vedi circolare I.G.C.T. n. 7000 dell'11 luglio 1966);

b) sulla strada a precedenza (dopo la installazione dei segnali di cui alla lettera *a*) i segnali « Strada con diritto di precedenza » e « Fine del diritto di precedenza » giusto quanto dispone l'art. 90 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, integrati dal pannello di identificazione strada di cui alla fig. 102-C del regolamento stesso;

c) segnaletica orizzontale lungo tutta la strada a precedenza, comprendente strisce discontinue di mezzeria nei tratti normali, strisce affiancate, continua e discontinua, in corrispondenza di curve, dossi ed intersezioni (circolare n. 23460 dell'11 settembre 1964).

Il segnale « Strada con diritto di precedenza » deve essere ripetuto, nel formato ridotto, presso ogni incrocio lungo la strada a precedenza, e fuori dei centri abitati, deve essere preceduto a distanza opportuna dal segnale « Incrocio con strada senza diritto di precedenza » di cui all'art. 39 del citato regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1968

Il Ministro: NATALI

(9937)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1968.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pesaro ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1969.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1969 presentato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pesaro;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pesaro è autorizzata ad esigere per l'anno 1969 è stabilita nella misura di lire 2,70 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1969 della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pesaro sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 15 ottobre 1968

p. *Il Ministro*: VINCELLI

(9958)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1968.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brindisi ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1969.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificate con regio decreto legge 28 aprile 1937, n. 524,

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1969 presentato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brindisi;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brindisi è autorizzata ad esigere per l'anno 1969 è stabilita nella misura di lire 2,50 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1969 della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brindisi sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 15 ottobre 1968

p. *Il Ministro*: VINCELLI

(9959)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1968.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1969.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1969 presentato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino è autorizzata ad esigere per l'anno 1969 è stabilita nella misura di lire 0,50 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1969 della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 15 ottobre 1968

p. *Il Ministro*: VINCELLI

(9960)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1968.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Piacenza ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1969.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1969 presentato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Piacenza;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Piacenza è autorizzata ad esigere per l'anno 1969 è stabilita nella misura di lire 2 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1969 della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Piacenza sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 15 ottobre 1968

p. *Il Ministro*: VINCELLI

(9965)

ORDINANZA MINISTERIALE 15 ottobre 1968.

Profilassi vaccinale obbligatoria dell'afta epizootica.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34,

Vista l'ordinanza ministeriale 10 maggio 1968, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 25 maggio 1968;

Ritenuto opportuno di integrare l'art. 6 dell'ordinanza predetta in relazione a particolari situazioni locali;

Ordina:

Art. 1.

All'art. 6 dell'ordinanza 10 maggio 1968 viene aggiunto il seguente comma:

Nei casi di particolari situazioni locali, per consistenza numerica degli allevamenti, per condizioni disagiate di viabilità, la somma da corrispondere dai proprietari degli animali ai veterinari vaccinatori sarà stabilita dal veterinario provinciale, sentito il locale ispettorato provinciale dell'agricoltura e previ accordi con le associazioni ed i sindacati degli allevatori, agricoltori, coltivatori diretti, mezzadri e gli ordini e sindacati professionali veterinari. In ogni caso la predetta somma non potrà superare L. 400 a capo.

Art. 2.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 ottobre 1968

Il Ministro: ZELIOLI LANZINI

(10123)

ORDINANZA MINISTERIALE 16 ottobre 1968.

Proroga del termine previsto dall'ordinanza ministeriale 12 giugno 1968 per lo spostamento dei suidi non contrassegnati e destinati direttamente alla macellazione.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34, sulla profilassi delle malattie esotiche e di alcune malattie non esotiche;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1954, n. 320;

Viste le proprie ordinanze 11 agosto 1967, 14 febbraio 1968, 16 febbraio 1968, 12 giugno 1968, recanti norme per la profilassi della peste suina classica e africana;

Constatata la necessità di prorogare il termine fissato dall'ordinanza ministeriale 12 giugno 1968 per lo spostamento dei suidi non contrassegnati e destinati direttamente alla macellazione;

Ordina:

Art. 1.

Il termine previsto all'art. 7 dell'ordinanza ministeriale 12 giugno 1968, per lo spostamento dei suidi direttamente avviati dagli allevamenti agli stabilimenti di mattazione, ancorchè detti animali non risultino marcati all'orecchio con il contrassegno previsto dalle vigenti disposizioni, è prorogato al 28 febbraio 1969.

Art. 2.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1968

Il Ministro: ZELIOLI LANZINI

(10120)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Condizioni per la vendita sul mercato della Comunità economica europea, nel corso della campagna di commercializzazione dei cereali 1968-69, dei cereali acquistati dall'organizzazione di intervento e messi in vendita per la normale utilizzazione nei Paesi della Comunità.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1967, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1967, registro n. 14, foglio n. 202, con cui sono stati affidati all'A.I.M.A. i compiti di organismo d'intervento nel mercato comune dei cereali previsti dal regolamento C.E.E. n. 120/67 del 13 giugno 1967, relativo alla organizzazione comune di mercato nel settore dei cereali, e successivi regolamenti C.E.E. in materia;

Visto il decreto del presidente dell'A.I.M.A. 6 settembre 1968 ed annesso atto disciplinare, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 243 del 24 settembre 1968 sull'attuazione della disciplina comunitaria di mercato nel settore dei cereali per la campagna 1968-69;

Considerato che ai sensi dei regolamenti C.E.E. n. 120/67 e n. 132/67 del 13 giugno 1967, n. 160/67 del 23 giugno 1967 e n. 1150/68 del 30 luglio 1968, la vendita sul mercato interno della Comunità economica europea dei cereali acquistati dall'organizzazione d'intervento deve essere effettuata mediante pubbliche gare;

Ritenuta pertanto la necessità di provvedere a stabilire, con apposito regolamento, le condizioni generali per l'espletamento delle gare e per l'esecuzione delle vendite sul mercato della Comunità, nel corso della campagna di commercializzazione dei cereali 1968-69, dei cereali acquistati per conto dell'A.I.M.A. dagli assuntori dei servizi d'intervento dell'azienda e messi in vendita per la normale utilizzazione nei Paesi della Comunità;

Nell'adunanza del 9 ottobre 1968;

Ha deliberato:

Per la vendita sul mercato interno della Comunità economica europea, nel corso della campagna di commercializzazione dei cereali 1968-69, dei cereali acquistati dagli assuntori dei servizi di intervento dell'A.I.M.A. e messi in vendita per la normale utilizzazione nei Paesi della Comunità si procede secondo le condizioni e modalità stabilite nel regolamento allegato alla presente deliberazione.

La presente deliberazione, con l'allegato regolamento, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1968

Il Presidente: SEDATI

Regolamento per la vendita sul mercato della Comunità economica europea, durante la campagna di commercializzazione dei cereali 1968-69, dei cereali acquistati dagli assuntori dei servizi di intervento.

I. — *Sistema ed oggetto della vendita*

1. Nel corso della campagna di commercializzazione dei cereali 1968-69, le vendite sul mercato della Comunità economica europea, per l'utilizzazione nei Paesi della Comunità, dei cereali acquistati dagli assuntori del servizio di intervento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) sono effettuate secondo le condizioni e modalità contenute nel presente regolamento.

2. L'A.I.M.A. — ai sensi dei regolamenti C.E.E. n. 132/67 del 13 giugno 1967, n. 160/67 del 23 giugno 1967 e n. 1150/68 del 30 luglio 1968 — pone in vendita i prodotti mediante pubblici avvisi di gara resi noti almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'espletamento della gara, contenenti invito a presentare offerte d'acquisto alle condizioni e secondo le modalità stabilite nel presente regolamento, nonchè nei singoli avvisi di gara.

3. Nei pubblici avvisi di gara sono indicate, distintamente per specie di cereale (grano tenero, grano duro, orzo, granoturco) le quantità e, per il grano duro anche le varietà, di prodotto poste in vendita, i centri di commercializzazione nei quali sono situati i magazzini di giacenza della merce, l'assuntore che detiene la merce stessa, il prezzo minimo di vendita e l'importo della cauzione in relazione alla specie di cereale.

4. Il prodotto posto in vendita è di qualità sano, leale e mercantile.

II. — *Prezzo*

1. Il prezzo minimo di vendita è quello d'intervento fissato per il mese di agosto 1968, aumentato di una quota stabilita nell'avviso di gara. Tale prezzo si intende per cereale della qualità tipo definita nella tabella *B* annessa all'atto disciplinare allegato al decreto del presidente dell'A.I.M.A. 6 settembre 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 243 del 24 settembre 1968 per merce resa su veicolo dell'acquirente in partenza dal magazzino di consegna dell'assuntore.

2. Il prezzo proposto nell'offerta non deve essere inferiore a quello minimo di vendita.

3. Per prezzo di cessione si intende quello proposto nella offerta di acquisto, aumentato o ridotto rispettivamente delle maggiorazioni o detrazioni per le effettive caratteristiche della merce riconosciute alla consegna, calcolate ed applicate ai sensi dell'art. 8 del citato atto disciplinare, ed aumentato della maggiorazione mensile relativa al mese di effettivo ritiro della merce stessa.

4. Negli avvisi di gara potrà essere stabilito un luogo di resa della merce diverso da quello indicato al precedente punto 1.

III. — *Presentazione e contenuto delle offerte di acquisto*

1. Possono presentare offerta tutti coloro che, persone fisiche o giuridiche, abbiano interesse all'acquisto.

L'offerta, per poter essere presa in considerazione, deve pervenire all'ufficio vendite cereali dell'A.I.M.A. in Roma, via Palestro n. 81, entro il termine stabilito nell'avviso di gara, presentato in busta chiusa, con l'indicazione, nella parte esterna, della denominazione o ragione sociale e della sede dell'offerente, del giorno di scadenza del termine suddetto e della dicitura « Offerta per l'acquisto di . (indicare la specie di cereale)

Nel caso di invio dell'offerta per posta, la busta chiusa contenente l'offerta e recante all'esterno le suddette indicazioni deve essere posta entro una seconda busta che deve essere chiusa e recare all'esterno l'indirizzo dell'A.I.M.A. Ufficio vendite cereali, via Palestro, 81, Roma.

2. L'offerta, redatta in tre originali in carta libera e secondo il testo del modello allegato al presente regolamento (allegato 1), per essere valida deve:

a) essere indirizzata al presidente dell'A.I.M.A.;

b) contenere l'indicazione del nome e cognome e dell'indirizzo dell'offerente. Se l'offerente è persona giuridica devono essere indicate la denominazione o la ragione sociale, il nome, il cognome e la qualifica del legale rappresentante e la sede dello stabilimento da cui proviene l'offerta. Se l'offerente è residente fuori d'Italia e non vi possiede alcuna sede di attività, deve essere dichiarata anche l'elezione di domicilio in Italia;

c) contenere l'indicazione della specie (per il grano duro anche della varietà) e della quantità di cereale cui l'offerta è riferita, del prezzo offerto, del centro di commercializzazione in cui è immagazzinato il prodotto e dell'assuntore che detiene il prodotto stesso;

d) non contenere, cancellature, nè soprascritte, nè condizioni aggiuntive o riserve di sorta sulle clausole di vendita;

e) essere corredata del titolo di cauzione di cui alla successiva parte IV.

3. E' consentita la presentazione di più offerte da parte di un medesimo offerente, purchè ognuna di esse sia formulata con atto distinto.

4. Nell'offerta può essere chiesto che, qualora l'offerta stessa non sia suscettibile di accoglimento in tutto o in parte per un determinato centro di commercializzazione, essa possa

essere presa in considerazione per prodotto della stessa specie giacente in altro centro, con indicazione in tal caso del prezzo relativo e dell'eventuale diverso assuntore.

5. Non sono ammesse offerte per conto di altro acquirente da nominare.

6. L'offerta non è revocabile e vincola l'offerente fino al ricevimento della comunicazione della decisione dell'A.I.M.A.

IV — *Cauzione*

1. Per ogni singola offerta l'offerente deve prestare cauzione nell'importo stabilito negli avvisi di gara. La cauzione può essere costituita mediante assegno circolare oppure mediante fidejussione bancaria.

2. La fidejussione bancaria, da redigersi in testo conforme al modello allegato al presente regolamento (allegato 2) deve essere rilasciata da una delle seguenti aziende di credito operanti nel territorio della Repubblica italiana: istituti di credito di diritto pubblico, banche di interesse nazionale, aziende di credito ordinario con patrimonio di almeno 500 milioni di lire, casse di risparmio o monti di credito su pegno di prima categoria o banche popolari, con un patrimonio di almeno 500 milioni di lire.

La fidejussione deve essere valida ed operante per il periodo indicato nell'avviso di gara.

V — *Constatazione delle offerte e decisione su di esse*

1. Allo scadere del termine stabilito per la presentazione delle offerte si procede presso la sede dell'A.I.M.A., in seduta pubblica, all'apertura delle buste contenenti le offerte, da parte di apposita commissione nominata dal presidente dell'A.I.M.A. La commissione compila l'elenco delle offerte pervenute, rileva le offerte irregolari escludendole dalla gara e formula la graduatoria delle offerte riconosciute regolari per i singoli lotti; rimette poi gli atti al direttore generale dell'A.I.M.A. con le proposte che ritiene di fare.

2. Il consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A. sceglie le offerte più vantaggiose, secondo la graduatoria formulata dalla commissione, può accettarle per tutta o parte della quantità richiesta ed ha facoltà di annullare la gara anche limitatamente a singoli lotti.

3. La vendita è conclusa allorquando è data comunicazione all'offerente che la sua offerta è accettata. Tale comunicazione è fatta mediante lettera raccomandata a firma del direttore generale dell'A.I.M.A., spedita all'offerente, alla banca garante ed all'assuntore entro il quinto giorno lavorativo successivo a quello della seduta di apertura delle buste.

4. L'offerente, di cui sia stata accettata l'offerta, è denominato acquirente della quantità di cereale attribuitagli ed è vincolato all'osservanza degli obblighi derivanti dall'attribuzione.

5. Il trasferimento della proprietà della quantità di cereale attribuita all'acquirente ha luogo all'atto della consegna della merce caricata, previa pesatura, sul mezzo di trasporto in partenza dal magazzino dell'assuntore, o resa in altro luogo indicato nell'avviso di gara.

VI. — *Esecuzione della vendita*

1. L'acquirente deve effettuare, entro il termine di dieci giorni da quello di ricevimento della comunicazione di accettazione dell'offerta, il versamento all'assuntore in unica soluzione, per pagamento del controvalore della quantità di cereale attribuita, dell'importo provvisorio corrispondente al prezzo di offerta calcolato sulla quantità base attribuita, maggiorato di una somma determinata in via provvisoria dall'assuntore stesso a copertura delle maggiorazioni per caratteristiche e della maggiorazione mensile, salvo conguaglio. A tal fine l'assuntore comunicherà all'acquirente, con invito spedito entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata con cui è stata comunicata l'attribuzione, il luogo o la banca presso la quale deve essere effettuato il versamento, nonchè l'importo della somma da versare.

Nel caso di mancato compimento, nel termine stabilito, del versamento provvisorio, l'A.I.M.A. ha facoltà di considerare la vendita risoluta di diritto, senza particolari formalità e senza bisogno di declaratoria giudiziaria, e di incamerare a titolo di penale l'intera cauzione prestata dall'acquirente.

2. Il ritiro da parte dell'acquirente del cereale attribuito può essere iniziato solo dal giorno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento provvisorio di cui al precedente punto 1 e deve essere completato entro 60 giorni dalla seduta di constatazione delle offerte. Il ritiro è effettuato presso i magazzini di prelievo concordati tra l'assuntore e l'acquirente tenendo conto delle possibilità di uscita della merce dai singoli magazzini.

Per le consegne in sacchi, il compratore deve provvedere a sua cura e spese che le tele e gli spaghi occorrenti vengano fatti pervenire al magazzino di prelievo nei termini concordati tra il compratore stesso e l'assuntore per l'esecuzione delle operazioni di ritiro.

Qualora il ritiro non venga effettuato o non venga completato entro il termine stabilito, l'A.I.M.A. ha facoltà di considerare la vendita risoluta di diritto per la quantità non ritirata, senza particolari formalità e senza bisogno di declaratoria giudiziaria, e di incamerare a titolo di penale la parte corrispondente della cauzione.

3. L'accertamento della qualità, della varietà, del peso metrico, del condizionamento e delle caratteristiche del cereale consegnato all'acquirente viene fatto all'uscita del prodotto da ciascun magazzino, o in altro luogo di consegna stabilito nell'avviso di gara, in contraddittorio fra l'assuntore e l'acquirente medesimo, o, in sua assenza, chi esegue per lui materialmente il ritiro e che si intende senz'altro a ciò delegato. L'accertamento delle caratteristiche è compiuto su campione rappresentativo di massa, formato in contraddittorio tra le parti nel luogo stabilito per la consegna: in caso di accordo delle parti sulle caratteristiche, risultante da atto sottoscritto dalle parti stesse, le caratteristiche così determinate sono definitive e debbono risultare nella bolletta di uscita prevista all'art. 9 dell'atto disciplinare allegato al citato decreto del Presidente dell'A.I.M.A. 6 settembre 1968.

In caso di mancato accordo fra le parti nella determinazione delle caratteristiche e di contestazione sul condizionamento, si provvederà, in contraddittorio, al campionamento ufficiale del grano mediante prelievo dal campione rappresentativo di massa di n. 4 campioni da grammi 200 ciascuno in contenitori di plastica a chiusura ermetica per la determinazione del solo tasso di umidità e di n. 4 campioni da kg. 2 ciascuno in sacchetti di tela per la determinazione del peso ettolitrico, delle altre caratteristiche e del condizionamento.

I suddetti campioni dovranno essere tutti muniti di sigilli di piombo e di cartellini firmati dalle parti con la indicazione della data del prelievo e degli estremi della partita di cereale cui essi si riferiscono (peso metrico, qualità, numero e data della bolletta di uscita).

Delle operazioni di campionamento si stilerà apposito verbale sul quale dovranno essere riportate tutte le caratteristiche che ciascuna delle parti attribuisce alla partita di cereale ritirata; tale verbale, sottoscritto dalle parti, deve essere redatto in due originali, entrambi su carta da bollo, dei quali uno sarà trattenuto dall'assuntore e l'altro verrà consegnato all'acquirente.

Dei suddetti quattro campioni uno viene consegnato al compratore, due rimangono di riserva presso l'assuntore ed uno va inviato al laboratorio autorizzato, scelto dalle parti o, in caso di disaccordo tra esse, designato dall'A.I.M.A., per il compimento della analisi. I risultati dell'analisi compiuta dal laboratorio sono vincolanti per le parti; le spese di analisi sono a carico della parte soccombente.

4. La quantità di cereale attribuita all'acquirente è suscettibile di variazione del 5 per cento in più o meno, in facoltà dell'assuntore in relazione alle effettive disponibilità di magazzino. La variazione del 5 per cento in più è apportata previa autorizzazione dell'A.I.M.A.

5. Per tutta la quantità di cereale consegnata all'acquirente a fronte dell'attribuzione, l'assuntore emette fattura di vendita ai sensi dell'art. 9 dell'atto disciplinare allegato al citato decreto del presidente dell'A.I.M.A. 6 settembre 1968.

Il regolamento, tra l'acquirente e l'assuntore, dei conguagli risultanti dalla fattura di vendita deve essere effettuato entro 15 giorni dalla presenazione della fattura medesima.

VII. — *Condizioni finali*

1. Il fatto di fare offerta d'acquisto ai sensi del presente regolamento e dei pubblici avvisi di gara emessi in base ad esso importa l'adesione dell'acquirente alle clausole e condizioni in essi contenute, senza riserve né limitazioni.

2. Tutte le eventuali controversie sorgenti tra l'assuntore e l'acquirente nel corso della esecuzione della vendita, in mancanza di componimento amichevole, saranno deferite, a cura della parte più diligente, all'arbitrato irrituale presso l'associazione granaria di Milano oppure presso l'Associazione del commercio dei cereali e dei semi di Genova, secondo le norme di dette associazioni.

Visto, *il Presidente*: SEDATI

ALLEGATO 1

(Schema di offerta)

Al Presidente dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) Via Palestro n. 81. — ROMA

OGGETTO: Offerta di acquisto di . (specificare: grano tenero o grano duro od orzo o granoturco) nella gara del giorno . . . indetta con bando n. . in data . . . .

Il sottoscritto (nome e cognome) . . nella qualità di legale rappresentante della ditta (indicare la denominazione o ragione sociale, nonchè la sede della ditta) avente sede in via . numero (se l'offerente è residente fuori d'Italia e non ha alcuna sede di attività in Italia, aggiungere: con domicilio eletto in Italia nella città di via numero .) dichiara di concorrere con la presente offerta, alla gara in oggetto, per l'acquisto di:

q.li di . . (indicare la specie di cereale e, per il grano duro, anche la varietà), immagazzinato nel centro di commercializzazione di . . . . presso l'ente assuntore

Per l'acquisto offre il prezzo di Lit . . . . . per quintale.

La presente offerta s'intende fatta a tutte le condizioni e modalità stabilite con il citato bando e con il regolamento di vendita in esso richiamato, che il sottoscritto dichiara di conoscere e di accettare integralmente senza alcuna restrizione o riserva, comprese specificamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, le condizioni contenute nella parte III, numeri 5 e 6, della parte V, numeri 2 e seguenti, della VI, numeri 1, 2, 3 e 4 e della parte VII, numeri 1 e 2.

Unisce all'uopo, a titolo di cauzione l'assegno circolare numero 4 in data emesso dalla Banca . (oppure: l'atto di fidejussione della Banca . . . . .) per l'importo di Lit . .

Data, . . .

(firma e timbro dell'offerente)

ALLEGATO 2

(Schema di fidejussione bancaria)

BANCA . . . . Data, ...

Al Presidente dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) ROMA

Premesso che:

la ditta . .(denominazione o ragione sociale e la sede dell'offerente) . intende concorrere alla gara indetta da codesta azienda con bando in data presentando offerta d'acquisto di q.li di (indicare: grano tenero o grano duro od orzo o granoturco) al prezzo di Lit . . per quintale riferito alle caratteristiche della qualità tipo, salve le maggiorazioni e detrazioni per effettive caratteristiche, nonchè la maggiorazione relativa al mese di ritiro della merce;

per il concorso in gara l'offerente deve prestare cauzione, costituibile anche mediante fidejussione bancaria, dell'importo di Lit. per ogni quintale della quantità di cereale indicata nell'offerta, a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi nascenti dalla accettazione dell'offerta stessa;

la Banca sottoscritta e per essa i suoi legali rappresentanti, dichiara di costituirsi, come con il presente atto si costituisce, garante nei confronti dell'A.I.M.A. dell'adempimento degli obblighi derivanti alla suindicata ditta dalla accettazione dell'offerta e ciò per le prestazioni pecuniarie comunque dovute dalla ditta medesima, sino alla concorrenza di Lit. . e non oltre, quale importo corrispondente alla quota di cauzione di Lit. per ogni quintale della quantità di cereale cui è riferita l'offerta.

Entro il periodo di validità ed operatività della presente fidejussione la Banca sottoscritta rimane quindi obbligata a pagare a codesta Azienda di Stato, su semplice richiesta scritta dell'azienda medesima e senza bisogno di costituzione in mora nè di previa escussione della ditta . . .(documentazione o ragione sociale dell'offerente) . . . . . .

Lit. .

La presente fidejussione si intende valida ed operante sino al (indicare la data stabilita in proposito nel bando di gara).

In fede

(firma e timbro della Banca)

(10022)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Cupello

Con decreto ministeriale in data 9 luglio 1968, n. 6483/923 sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a De Filippis Donato,, nato a Cupello il 5 luglio 1939, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle Montesecco » tronco unico in Cupello, estese mq. 3.065 riportate in catasto alle particelle numeri 221 parte e 220 parte del foglio di mappa n. 36 ed alle particelle numeri 51/*s*, 50/*l* e 51 ¼ (proveniente dalle strade) del foglio di mappa n. 37 del comune di Cupello e nella planimetria tratturale con i numeri 346 e 347.

(9917)

Divieto di caccia al capriolo ed al gallo cedrone nella zona faunistica delle Alpi in provincia di Bergamo

Con decreto ministeriale 15 ottobre 1968, è vietato l'esercizio venatorio sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato con legge 2 agosto 1967, n. 799, al capriolo ed al gallo cedrone, nella zona di caccia controllata istituita nella zona faunistica delle Alpi nel territorio della provincia di Bergamo, durante l'annata venatoria 1968/69.

(9950)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1968, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1968, registro n. 61, foglio n. 355, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dal sig. Casu Antonio, avverso la graduatoria del concorso ad un posto di bidello non di ruolo presso la scuola media di Monti (Sassari).

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1968, registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 1968, registro n. 62, foglio n. 390, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dall'Opera nazionale invalidi di guerra, avverso la decisione del provveditore agli studi di Potenza sul ricorso gerarchico proposto dal sig. Caricati Felice contro la graduatoria del concorso ad un posto di bidello non di ruolo presso la scuola media di Latronico.

(10017)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Roccaforte del Greco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1968, il comune di Roccaforte del Greco (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.562.677, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10046)

Autorizzazione al comune di Liberi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1968, il comune di Liberi (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.368.950, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10044)

Autorizzazione al comune di Campli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1968, il comune di Campli (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.152.180, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10045)

Autorizzazione al comune di Vergato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1968, il comune di Vergato (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.096.185, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10047)

Autorizzazione al comune di Alife ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1968, il comune di Alife (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.460.305, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10048)

Autorizzazione al comune di Caianello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1968, il comune di Caianello (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.299.760, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10049)

Autorizzazione al comune di Giano Vetusto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1968, il comune di Giano Vetusto (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.276.590, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10050)

Autorizzazione al comune di Portico di Caserta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1968, il comune di Portico di Caserta (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.771.575, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10051)

Autorizzazione al comune di Recale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1968, il comune di Recale (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.137.330, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10052)

Autorizzazione al comune di Riardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1968, il comune di Riardo (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.211.335, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10053)

Autorizzazione al comune di Rocchetta e Croce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1968, il comune di Rocchetta e Croce (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.385.435, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10054)

Autorizzazione al comune di San Cipriano d'Aversa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1968, il comune di San Cipriano d'Aversa (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 71.725.175, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10055)

Autorizzazione al comune di Sant'Arpino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1968, il comune di Sant'Arpino (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.103.600, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10057)

Autorizzazione al comune di Teano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1968, il comune di Teano (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.135.330, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10058)

Autorizzazione al comune di San Gregorio Matese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1968, il comune di San Gregorio Matese (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.034.865, per la copertura del disavanzo del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10056)

Autorizzazione al comune di Vairano Patenora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1968, il comune di Vairano Patenora (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.457.015, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10059)

Autorizzazione al comune di Lula ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1968, il comune di Lula (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10060)

Autorizzazione al comune di Genoni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1968, il comune di Genoni (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10061)

Autorizzazione al comune di Alberobello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1968, il comune di Alberobello (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 113.584.475, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10062)

Autorizzazione al comune di Castellana Grotte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1968, il comune di Castellana Grotte (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 176.953.370, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10063)

Autorizzazione al comune di Noicattaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1968, il comune di Noicattaro (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 136.808.595, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10064)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di quarantuno società cooperative

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 9 ottobre 1968 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) edilizia « Speranza », con sede in Aosta, costituita per rogito Bastrenta in data 30 gennaio 1964, repertorio 771;

2) « Edilizia case I P A », con sede in Cuneo, costituita per rogito Parola in data 15 settembre 1953, repertorio 7001;

3) « Edile Astra », con sede in Cuneo, costituita per rogito Carro in data 30 aprile 1954, repertorio 12090;

4) cooperativa per le case popolari fra sottufficiali « Monte Ischiator », con sede in Cuneo, costituita per rogito Bollati in data 10 novembre 1954, repertorio 12725;

5) « Cooperativa per case popolari fra ufficiali in servizio permanente MILES », con sede in Cuneo, costituita per rogito Bollati in data 2 dicembre 1955, repertorio 14849;

6) edile « Monte Clapier », con sede in Cuneo, costituita per rogito Musso in data 23 marzo 1957, repertorio 47656;

7) edilizia « Il Sole », con sede in Cuneo, costituita per rogito Cavallo in data 31 luglio 1962, repertorio 9207;

8) « Edilizia Aurora-Cuneo », con sede in Cuneo, costituita per rogito Drago in data 7 aprile 1962, repertorio 4048/341;

9) « Consorzio provinciale approvvigionamenti cooperative C.O.P.A.C. », con sede in Cuneo, costituita per rogito Cavallo in data 23 gennaio 1951, repertorio 3051;

10) cooperativa edilizia « Speranza », con sede in Cuneo, costituita per rogito Garro in data 18 agosto 1952, repertorio 10585;

11) edile mutilati e invalidi per servizio, con sede in Cuneo, costituita per rogito Garro in data 21 novembre 1954, repertorio 12620;

12) edilizia « Cooperativa edile Monte Antorotto », con sede in Cuneo, costituita per rogito Garro in data 28 marzo 1955, repertorio 12898;

13) cooperativa edile dipendenti del Ministero dei lavori pubblici - Ufficio genio civile di Cuneo », con sede in Cuneo, costituita per rogito Garro in data 11 gennaio 1956, repertorio n. 13538;

14) edilizia « Marguareis » già « Provincia Granda », con sede in Cuneo, costituita per rogito Musso in data 2 febbraio 1957, repertorio 46622/8485;

15) edile « Provincia Grande-Cuneo », con sede in Cuneo, costituita per rogito Garro in data 15 gennaio 1956, repertorio n. 13544;

16) edile fra dipendenti e pensionati statali « La Carrucese », con sede in Carrù (Cuneo), costituita per rogito Colucci in data 25 giugno 1959, repertorio 2069;

17) di consumo « Giudiziaria », con sede in Mondovì (Cuneo), costituita per rogito Carpano in data 12 dicembre 1947, repertorio 4611;

18) « Famiglia Cooperativa Saluzzese », con sede in Saluzzo (Cuneo), costituita per rogito Cavallo in data 5 gennaio 1949, repertorio 2177;

19) di consumo « Partigiana di Villar S. Costanzo », con sede in Villar S. Costanzo (Cuneo), costituita per rogito Musso in data 27 maggio 1946, repertorio 7216;

20) edilizia « Aurora », con sede in Novara, costituita per rogito Bellezza in data 15 dicembre 1962, repertorio 25456;

21) « Cooperativa di consumo fra gli operai e contadini di Scareno di Aurano » già « Mutuo soccorso fra gli operai e contadini » di Scareno, con sede in Scareno (fr. di Aurano) (Novara), costituita per rogito Ruffetta in data 5 marzo 1923), repertorio 9949;

22) edilizia « Scuola e Lavoro », con sede in Romagnano Sesia (Novara), costituita per rogito Prolo in data 3 giugno 1952, repertorio 2897/1544;

23) edilizia « La Betulla », con sede in Verbania Suna (Novara), costituita per rogito Matricardi in data 7 novembre 1963, repertorio 9853;

24) « Costruzione alloggi per impiegati statali S.C.C.A.I.S. », con sede in Torino, costituita per rogito Crosio in data 5 novembre 1954, repertorio 74;

25) edilizia « Speranza », con sede in Torino, costituita per rogito Vallania in data 12 febbraio 1963, repertorio 980;

26) di trasporto « Cooperviaggi », con sede in Torino, costituita per rogito Gramaglia in data 5 giugno 1961, repertorio numero 5595/3471;

27) edilizia Quadri, con sede in Torino, costituita per rogito Insabella in data 9 febbraio 1963, repertorio 167;

28) « Edilizia Mirafiori », con sede in Torino, costituita per rogito Vallania in data 29 marzo 1963, repertorio 1467;

29) « Edilizia lavoratori associati », con sede in Torino, costituita per rogito Vallania in data 7 marzo 1963, repertorio n. 1180;

30) « Edilizia Spes », con sede in Torino, costituita per rogito Picco in data 15 luglio 1963, repertorio 20417;

31) edilizia « Mille Seconda », con sede in Torino, costituita per rogito Tabacchi in data 6 marzo 1963, repertorio 19202;

32) « Edilizia AEDES », con sede in Torino, costituita per rogito Vallania in data 10 settembre 1963, repertorio 5172;

33) « Edilizia Olimpia 10ª », con sede in Torino, costituita per rogito Borgo in data 16 luglio 1963, repertorio 31489;

34) edilizia « Pola », con sede in Torino, costituita per rogito Pignataro in data 25 settembre 1963, repertorio 12118;

35) edilizia « Lilia », con sede in Torino, costituita per rogito Pignataro in data 26 settembre 1963, repertorio 12144;

36) « Edilizia Sainte Monique », con sede in Torino, costituita per rogito Pignataro in data 6 ottobre 1963, repertorio 12332;

37) edilizia « Soreghina », con sede in Torino, costituita per rogito Pignataro in data 20 settembre 1963, repertorio 12010/1311;

38) edilizia « Gattopardo », con sede in Torino, costituita per rogito Levati in data 6 settembre 1963, repertorio 3149;

39) edilizia « Intur », con sede in Torino, costituita per rogito Pignataro in data 4 settembre 1963, repertorio 11742;

40) edilizia « Chierese tra funzionari statali », con sede in Chieri (Torino), costituita per rogito Poet in data 26 giugno 1956, repertorio 8585;

41) edilizia Serena, con sede in Chivasso (Torino), costituita per rogito Ferrari in data 14 gennaio 1964, repertorio n. 19823.

(9940)

ISTITUTO DI CREDITO PER LE IMPRESE DI PUBBLICA UTILITÀ

Avviso riguardante il sorteggio, per il rimborso, dei titoli rappresentanti obbligazioni delle Serie speciali 5,50 % « Opere straordinarie del Mezzogiorno » (emissioni 1963 e 1964), 6 % « Export » (1° gennaio 1966-1° gennaio 1971, 1° gennaio 1967-1° gennaio 1972, 1° gennaio 1967-1° gennaio 1972 2ª tranche, 1° gennaio 1968-1° gennaio 1973, 1° gennaio 1968-1° gennaio 1973 2ª tranche), 6 % « Opere straordinarie del Mezzogiorno » (emissione 1964, 3ª emissione, 4ª emissione e 5ª emissione).

Si notifica che il giorno 15 novembre 1968, alle ore 8,30 presso la sede dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità via Quintino Sella n. 2 Roma, si procederà alle sottoindicate operazioni:

a) *in ordine alle obbligazioni* 5,50 % *Serie speciale « Opere straordinarie del Mezzogiorno »*

estrazione a sorte per il rimborso di:

n. 90 titoli di L. 50.000
» 139 titoli di » 500.000
» 618 titoli di » 1.000.000

in totale n. 847 titoli per il complessivo valore nominale di lire 692.000.000 così ripartiti:

1) emissione 1963:

n. 90 titoli di L. 50.000
» 139 titoli di » 500.000
» 506 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 580.000.000;

2) emissione 1964:

n. 112 titoli di L. 1.000.000 per il valore nominale di L. 112.000.000;

b) *in ordine alle obbligazioni* 6 % *Serie speciale « Export »*

estrazione a sorte per il rimborso di:

n. 106 titoli di L. 500.000
» 1.171 titoli di » 1.000.000

in totale n. 1.277 titoli per il complessivo valore nominale di L. 1.224.000.000 così ripartiti:

1) con la dicitura 1° gennaio 1966-1° gennaio 1971:

n. 299 titoli di L. 1.000.000 per il valore nominale di L. 299.000.000;

2) con la dicitura 1° gennaio 1967-1° gennaio 1972:

n. 188 titoli di L. 1.000.000 per il valore nominale di L. 188.000.000

3) con la dicitura 1° gennaio 1967-1° gennaio 1972 2ª tranche:

n. 471 titoli di L. 1.000.000 per il valore nominale di L. 471.000.000;

4) con la dicitura 1° gennaio 1968-1° gennaio 1973:

n. 35 titoli di L. 500.000
» 71 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 88.500.000;

5) con la dicitura 1° gennaio 1968-1° gennaio 1973 2ª tranche:

n. 71 titoli di L. 500.000
» 142 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 177.500.000;

c) *in ordine alle obbligazioni* 6 % *Serie speciale « Opere straordinarie del Mezzogiorno »*

estrazione a sorte per il rimborso di:

n. 232 titoli di L. 50.000
» 296 titoli di » 500.000
» 1.043 titoli di » 1.000.000

in totale n. 1.571 titoli per il complessivo valore nominale di L. 1.202.600.000 così ripartiti:

1) emissione 1964:

n. 60 titoli di L. 50.000
» 100 titoli di » 500.000
» 220 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 273.000.000;

2) 3ª emissione:

n. 468 titoli di L. 1.000.000 per il valore nominale di L. 468.000.000;

3) 4ª emissione:

n. 125 titoli di L. 50.000
» 219 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 225.250.000;

4) 5ª emissione:

n. 47 titoli di L. 50.000
» 196 titoli di » 500.000
» 136 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 236.350.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva comunicazione verranno pubblicati i numeri dei titoli estratti.

Roma, addì 22 ottobre 1968

(10166)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso per esami e per titoli a sessantotto posti di bibliotecario di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva delle biblioteche pubbliche statali.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del citato testo unico;

Veduto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1966, n. 1356;

Veduto il decreto ministeriale 23 maggio 1967, registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 1967, registro n. 72, foglio n. 99, con cui è stato bandito un concorso per esami e per titoli a sessantotto posti di bibliotecario di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva delle biblioteche pubbliche statali;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per esami e per titoli a sessantotto posti di bibliotecario di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva delle biblioteche pubbliche statali, bandito con decreto ministeriale 23 maggio 1967 è costituita come segue:

Presidente:

Brasiello prof. dott. Ugo, consigliere di Stato.

Componenti:

Schiaffini prof. Alfredo, ordinario di storia della lingua italiana, Università degli studi di Roma;

Sambin prof. Paolo, ordinario di paleografia e diplomatica, Università degli studi di Padova;

Colucci dott. Ennio, ispettore generale del Ministero della pubblica istruzione;

Bersano Begey dott.ssa Marina, soprintendente bibliografico di 1ª classe.

Segretario:

Prosperi dott. Ermenegildo, direttore di sezione nel Ministero della pubblica istruzione.

La spesa complessiva che si presume di L. 2.200.000 graverà sul capitolo 1094 del bilancio di questo Ministero per l'anno finanziario 1968.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 febbraio 1968

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *maggio* 1968
Registro n. 41 *Pubblica istruzione, foglio n.* 382

(9971)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Inizio delle procedure per la nomina di medici fiduciari delle Ferrovie dello Stato

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 19 del 15 ottobre 1968, parte seconda, è data comunicazione dell'inizio delle procedure regolamentari per la nomina di cinquantanove nuovi medici di riparto effettivi e di sette nuovi medici aiuto effettivi.

Le norme per la partecipazione alle procedure suddette sono contenute nel citato Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato.

(9974)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PAVIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pavia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 8750 del 24 novembre 1967, con il quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami a posti di osterica condotta vacanti nella provincia di Pavia al 30 novembre 1966;

Visto il proprio decreto n. 5891 del 25 maggio 1968, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del predetto concorso;

Visto il proprio decreto n. 6414 del 7 settembre 1968, con il quale sono state ammesse al concorso le candidate in possesso dei requisiti ed in regola con i documenti richiesti dal bando di concorso;

Visti i processi verbali e la graduatoria formulati dalla commissione giudicatrice del concorso;

Riconosciuta la regolarità degli atti di cui sopra;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso di cui alle premesse:

1. Dossena Guglielmina . . . . . punti 73,046
2. Cazzola Angela . . . . » 68,708
3. Boselli Angelina . . . . » 67,046
4. Carini Bianca . . . . » 66,872
5. Berri Carolina . . . . » 65,968
6. Chitti Lidia . . . . » 65,109
7. Dania Carla . . . . » 62,125
8. Bensi Elena . . . . » 61,093
9. Brera Zaira . . . . » 59,937
10. Madini M. Teresa . . . . » 58,832
11. Monguzzi Teresa . . . . » 55,671
12. Romanoni Anna . . . . » 51,468
13. Bottura Maria Giulia . . . . . . » 51,296

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo di quest'ufficio della prefettura e in quelli dei comuni interessati.

Pavia, addì 2 ottobre 1968

Il medico provinciale: LANZARINI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7011 del 2 ottobre 1968, con il quale è stata approvata la graduatoria generale delle candidate dichiarate idonee nel concorso indicato nel precedente decreto;

Visto l'ordine della graduatoria generale delle candidate e quello delle sedi indicate secondo le preferenze;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le sottonotate candidate sono dichiarate vincitrici delle condotte ostetriche a fianco di ciascuna indicate:

1) Dossena Guglielmina: Certosa di Pavia consorziata con San Genesio ed Uniti e Borgarello;
2) Cazzola Angela: Stradella;
3) Carini Bianca: Romagnese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo di quest'ufficio, della prefettura e in quelli dei comuni interessati.

Pavia, addì 2 ottobre 1968

Il medico provinciale: LANZARINI

(9857)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MASSA E CARRARA

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Massa-Carrara.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 681 in data 30 marzo 1968, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Massa-Carrara al 30 novembre 1967;

Considerata la necessità di provvedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso suddetto, a norma dell'art. 44 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211 e a norma dell'art. 13 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Viste le designazioni pervenute dal Ministero della sanità, dalla prefettura di Massa-Carrara, dall'ordine provinciale dei medici della provincia di Massa-Carrara e dai comuni interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami a posti di medico contodotto vacanti in provincia di Massa-Carrara al 30 novembre 1967, è costituita come segue:

Presidente:

Brighenti dott. Manfredo, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Sacchetti dott. Aldo, medico provinciale superiore, titolare dell'ufficio sanitario provinciale di Siena;

Luciani prof. Angelo, primario medico civico dell'ospedale di Carrara;

Sarteschi prof. Giovanni, primario chirurgo dell'ospedale civile di Massa;

Lenzetti dott. Enzo, direttore di sezione della prefettura di Massa-Carrara;

Torri dott. Lorenzo, medico condotto del comune di Fosdinovo.

Segretario:

Ferro dott. proc. Alfonso, consigliere di 3ª classe del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori in Massa non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della locale prefettura e in quelli dei comuni interessati.

Massa, addì 9 ottobre 1968

Il medico provinciale: CATASSI

(9355)

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Massa-Carrara.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 681 in data 30 marzo 1968, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Massa-Carrara al 30 novembre 1967;

Considerata la necessità di provvedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso suddetto, a norma dell'art. 44 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211 e a norma dell'art. 13 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Viste le designazioni pervenute dal Ministero della sanità, dalla prefettura di Massa-Carrara, dall'ordine provinciale dei medici della provincia di Massa-Carrara e dai comuni interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Massa-Carrara al 30 novembre 1967, è costituita come segue:

Presidente:

Di Rocco dott. Claudio, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Sacchetti dott. Aldo, medico provinciale superiore, titolare dell'ufficio sanitario provinciale di Siena;

Bianchi prof. P. Luigi, primario ostetrico ginecologo dell'ospedale civile di Massa;

Vatteroni dott. Mario, specialista in ostetricia;

Rava dott. Enrico, direttore di sezione della locale prefettura;

Tartarelli Angela, ostetrica condotta del comune di Carrara.

Segretario:

Ferro dott. proc. Alfonso, consigliere di 3ª classe del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori in Massa non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della locale prefettura e in quelli dei comuni interessati.

Massa, addì 12 ottobre 1968

Il medico provinciale: CATASSI

(9854)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CREMONA

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cremona.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1255 in data 12 aprile 1967, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento delle condotte ostetriche vacanti in provincia di Cremona al 30 novembre 1966;

Visto il successivo decreto n. 3528 del 14 novembre 1968, con il quale si è provveduto alla parziale modifica del bando;

Viste le designazioni all'uopo pervenute dal Ministero della sanità, dalla prefetura di Cremona, dall'ordine dei medici della provincia di Cremona, nonchè dai comuni interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, e il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso in premessa è costituita come segue:

Presidente

Formicola dott. Giovanni, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Jula dott. Giovanni, vice prefetto vicario di Cremona;

De Gregorio dott. Marcello, medico provinciale di 1ª classe in servizio presso il Ministero della sanità;

Maggipinto dott. prof. Bruno, primario ostetrico degli istituti ospitalieri di Cremona;
Patrini dott. prof. Giovanni, libero docente in patologia ostetrica;
Mosconi Erminia, ostetrica condotta del comune di Cremona.

Segretario:
Gioia dott. Marino, direttore di sezione in servizio presso il Ministero di sanità.

La commissione inizierà le prove d'esame non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Cremona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia di Cremona e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Cremona, dei comuni interessati ed all'albo di questo ufficio.

Cremona, addì 23 settembre 1968

(9771) *Il medico provinciale*: BORROMEI

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Alessandria.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3544 in data 18 giugno 1966 con il quale è stato indetto il pubblico concorso per posti a condotte mediche vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1965;
Visto il proprio decreto n. 1437 in data 28 marzo 1968, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al concorso suddetto;
Viste le domande dei candidati con le indicazioni delle sedi richieste nell'ordine di preferenza;
Considerato che il vincitore della condotta medica di Castelletto Merli-Odalengo Piccolo (consorzio) ha rinunziato alla condotta ad esso assegnata;
Ritenuto che deve procedersi alla assegnazione della sede stessa ai candidati che seguono in graduatoria, tenendo conto dell'ordine preferenziale indicato dai candidati nelle domande di ammissione al concorso;
Vista la legge 1º agosto 1921, n. 1312, modificata dalla legge 3 giugno 1950, n. 375 relativa all'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n 296;
Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Decreta:

Il dott. Passarelli Nazzareno risultato idoneo al concorso di cui in premessa, è dichiarato vincitore della condotta medica di Castelletto Merli-Odalengo Piccolo (consorzio).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia, nel Bollettino atti ufficiali della prefettura e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale e del comune interessato.

Alessandria, addì 14 ottobre 1968

Il medico provinciale f.f.: GUANTI

(9975)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FOGGIA

Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Foggia

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3689 del 12 giugno 1968, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esame ad un posto di veterinario condotto del comune di Mattinata vacante in provincia di Foggia al 30 novembre 1967;
Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso in parola, nominata con proprio decreto n. 4655 del 26 luglio 1968;
Riscontrata la regolarità degli atti della seguita procedura;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
Visti il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso di cui in premessa:

1. Gaggiano Michelarcangelo	punti	84,86
2. Buono Ferruccio	»	72,74
3. Del Po Pietro	»	69,33
4. Cappiello Renato	»	67,30
5. Rinaldi Michele	»	66,852
6. Lellis Michele	»	65,95
7. Cornacchia Luigi	»	64,73
8. Lucatelli Ugo	»	62,10
9. Santoro Michele	»	59,08
10. Libertini Francesco	»	55,00
11. Calitri Vito	»	52,50
12. Beverelli Raffaele	»	50,00

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Foggia e, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo ufficio, della prefettura e del comune di Mattinata.

Foggia, addì 7 ottobre 1968

Il veterinario provinciale: BERNARDI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6141 del 7 ottobre 1968, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso ad un posto di veterinario condotto del comune di Mattinata, bandito con decreto n. 3689 del 12 giugno 1968;
Considerato che occorre provvedere alla nomina del vincitore;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
Visti il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Gaggiano Michelarcangelo è dichiarato vincitore della condotta veterinaria del comune di Mattinata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Foggia e, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo ufficio, della prefettura e del comune di Mattinata.

Foggia, addì 7 ottobre 1968

Il veterinario provinciale: BERNARDI

(9861)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.